



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INCARICHI, CONTRATTI ATTIVI, PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO E CONTRIBUTI DI RICERCA

ARTICOLO 1 – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 11, comma 5, e 66 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, dall'articolo 4, comma 5, l. 19 ottobre 1999, n. 370, dall'articolo 53 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 67 dello Statuto di Ateneo e dal Capo II "Contratti attivi" (in particolare dagli articoli 60, 61, 62 e 63) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Pavia, il presente Regolamento disciplina la procedura per l'autorizzazione degli incarichi e i rapporti negoziali con soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, sulla base di convenzioni, contratti, tariffari aventi per oggetto:
 - a) attività di ricerca e di sperimentazione;
 - b) cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca svolta in ambito universitario;
 - c) attività di consulenza, concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, coordinamento o supervisione, nonché attività progettuali;
 - d) attività di formazione, concernenti progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico e partecipazione a progetti di formazione;
 - e) attività didattica, svolta per conto di enti diversi dall'Università degli Studi di Pavia, implicante l'utilizzo di aule o attrezzature dell'Ateneo o di suoi Dipartimenti;
 - f) prestazioni su commissione comprendenti analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del soggetto committente, ivi comprese le prestazioni a tariffario.
2. Il presente Regolamento disciplina anche i contributi di ricerca erogati da un Ente pubblico o privato all'Ateneo o a sue strutture, come aiuto finanziario a ricerche di tipo istituzionale. I contributi di ricerca così definiti escludono esplicitamente l'erogazione di compensi al personale dipendente dell'Ateneo.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano anche alle prestazioni effettuate, mediante intese onerose, dalle strutture dell'Ateneo per conto di altre strutture dell'Ateneo stesso nel caso di attività su finanziamenti esterni.



Università degli Studi di Pavia

4. Nel seguito l'Amministrazione centrale dell'Ateneo e le strutture di quest'ultimo alle quali sono state attribuite capacità negoziali, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, verranno indicate con il termine "strutture", mentre i soggetti terzi contraenti, i committenti e i soggetti erogatori di contributi di ricerca saranno indicati con il termine "terzi contraenti".
5. L'approvazione di contratti, convenzioni quadro e convenzioni con tipologie diverse da quelle contemplate nel presente Regolamento è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
6. In tutti i rapporti contrattuali o convenzionali di cui al presente Regolamento, nel caso di risultati brevettabili è obbligatorio seguire le norme e i principi stabiliti nel Regolamento di Ateneo in materia di brevetti, adottando una tra le soluzioni ivi alternativamente proposte (allegato 14).

ARTICOLO 2 – AUTORIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Salvo quanto disposto dai commi 6 e 7 del presente articolo, i professori universitari a tempo pieno, gli assistenti del ruolo ad esaurimento a tempo pieno e i ricercatori a tempo pieno, di seguito indicati come docenti, possono svolgere incarichi retribuiti, anche occasionali, se compresi nei compiti e nei doveri di ufficio, ovvero conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza o costituenti oggetto di un contratto attivo stipulato dall'Università o da una sua struttura.
2. La richiesta di autorizzazione al Rettore, inoltrata dal professore o ricercatore interessato oppure dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico, deve recare il nome del professore o ricercatore al quale viene proposto l'incarico, l'oggetto dell'incarico, il periodo previsto per il suo svolgimento e l'importo del compenso, ancorché presunto [a tal fine è disponibile alla voce modulistica, sul sito web della divisione personale docente, il modulo per la richiesta di autorizzazione].
3. L'autorizzazione viene rilasciata dal Rettore, in base ai criteri di compatibilità con il regime a tempo pieno, previo parere favorevole del Preside di Facoltà che, dopo aver verificato la conformità della prestazione rispetto al campo disciplinare proprio del richiedente e la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali, dovrà pronunciarsi entro dieci giorni dalla richiesta. Il Preside è tenuto a dare informazione successiva alla Facoltà.
4. Il Rettore si pronuncia entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione. Qualora il richiedente presti temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche diverse dall'Università, l'autorizzazione è subordinata ad un'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta e la necessità dell'intesa viene meno qualora l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta d'intesa avanzata dall'Università. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione si intende concessa se la richiesta proviene da amministrazioni pubbliche o altrimenti negata.



Università degli Studi di Pavia

5. In caso di svolgimento di un incarico retribuito in assenza di autorizzazione, salve le più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare del docente, il compenso dovuto per la prestazione deve essere versato, a cura dell'erogante o del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio universitario e destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
6. Sono esclusi dalla necessità di un'autorizzazione gli incarichi e i relativi compensi derivanti da:
 - a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni o seminari;
 - d) attività per le quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) attività per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
7. Sono altresì esclusi dalla necessità di un'autorizzazione, purché sia garantito l'espletamento dei doveri istituzionali, i seguenti incarichi, compresi nei compiti inerenti all'ufficio o dal cui svolgimento il docente non può esimersi in quanto rientranti nei suoi doveri ovvero destinati a svolgersi all'interno dell'Ateneo o in rappresentanza di esso presso enti pubblici:
 - a) incarichi didattici in corsi attivati nell'Università di Pavia;
 - b) partecipazioni a commissioni per esami di Stato;
 - c) partecipazioni a commissioni di concorso presso Amministrazioni pubbliche;
 - d) partecipazione ad organi collegiali interni dell'Ateneo il cui compenso è costituito esclusivamente da gettoni di presenza ovvero ad altri organi collegiali in rappresentanza dell'Ateneo;
 - e) attività derivanti da convenzioni stipulate da terzi con l'Università e dalla partecipazione a progetti nazionali di ricerca promossi dal MURST (ex legge n. 46/1982);
 - f) perizie affidate dall'Autorità Giudiziaria.
8. Sono soggetti al regime dell'autorizzazione di cui alla presente disposizione, senza necessità della stipula di un corrispondente contratto o convenzione di cui agli articoli successivi, gli incarichi didattici in corsi attivati da Università private ovvero lo svolgimento di attività esclusivamente didattiche – comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici – organizzate e gestite da enti pubblici e privati, purché non corrispondenti ad alcun esercizio professionale.
9. Sono altresì soggette al regime dell'autorizzazione di cui alla presente disposizione, senza necessità della stipula di un corrispondente contratto o convenzione di cui agli articoli successivi, purché sia



Università degli Studi di Pavia

garantito l'espletamento dei doveri istituzionali e il compenso consista in gettoni di presenza ovvero, per la sua entità, non assuma il carattere di retribuzione sinallagmatica, (a) la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, di enti pubblici territoriali e di enti di ricerca, (b) le attività svolte per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici od organismi a prevalente partecipazione statale e (c) le attività scientifiche espletate al di fuori dei compiti istituzionali e non rientranti nel precedente comma 6, (d) la partecipazione ad Organi collegiali di interesse dell'Ateneo.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ DI CONSULENZA

1. Qualora al personale a tempo pieno dell'Ateneo sia richiesta attività di consulenza (ivi compresi lavori di catalogazione, inventario, realizzazione di sistemi informativi, preparazione di diapositive o altre attività simili) o di formulazione di parere, consistente in una prestazione esclusivamente intellettuale e avente natura occasionale, che non implica utilizzo di attrezzature né oneri economici per la struttura, l'interessato si limita a dare comunicazione del mandato ricevuto al responsabile della struttura, indicando le generalità del committente e l'oggetto dell'attività. Al termine della prestazione, l'interessato fornisce alla struttura tutti gli elementi necessari alla determinazione del corrispettivo, che dovrà avvenire in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13.
2. Il committente può utilizzare la consulenza quale perizia di parte o parere pro-veritate in un procedimento giudiziario se tale utilizzazione è espressamente prevista nel conferimento dell'incarico.

ALLEGATI

All. 7 → *Prospetto costi per attività di consulenza/cessione risultati di ricerca/formazione a titolo individuale.*

All. 8 → *Prospetto di ripartizione del corrispettivo per attività di consulenza/cessione risultati di ricerca/formazione a titolo individuale.*

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ DI CONSULENZA COMPLESSA

1. Le prestazioni di consulenza complessa concernono studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, attività di coordinamento o supervisione, attività progettuali nonché ogni altra attività di consulenza che implichi utilizzo di attrezzature della struttura ovvero oneri economici per essa.
2. Le attività che richiedono un limitato uso delle risorse strumentali d'Ateneo, con eventuale partecipazione di personale tecnico-amministrativo, vanno svolte avvalendosi dello schema-tipo e dei prospetti appresso indicati.
3. Analisi, prove e tarature, che si rendessero necessarie nel corso delle attività del comma 1, formeranno oggetto di separata richiesta da parte del terzo contraente alla stessa o ad altra struttura universitaria, in applicazione delle norme del presente Regolamento.
4. Il terzo contraente può utilizzare la consulenza quale perizia di parte o parere pro-veritate in un procedimento giudiziario se tale utilizzazione è espressamente prevista nel contratto.

ALLEGATI



Università degli Studi di Pavia

All. 3 → *Schema tipo di contratto per attività di consulenza.*

All. 5 → *Prospetto dei costi per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/ formazione.*

All. 6 → *Prospetto di ripartizione del corrispettivo per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/ formazione.*

All. 13 → *Prospetto di ripartizione delle quote spettanti al personale che ha partecipato.*

ARTICOLO 5 – CONVENZIONI E CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA O DI SPERIMENTAZIONE

1. L'Ateneo può stipulare convenzioni o contratti, con soggetti pubblici o privati, per lo svolgimento di ricerche o di sperimentazioni che implicino l'utilizzo di locali, attrezzature e mezzi nonché l'attività di personale, in termini di cofinanziamento dell'Ateneo.
2. Le convenzioni e i contratti vengono attuati sulla base di un determinato e concordato programma di ricerca o di sperimentazione, normalmente allegato al contratto.
3. Le convenzioni o i contratti possono prevedere che il terzo contraente renda disponibili, oltre alle risorse finanziarie, anche personale, locali, beni e servizi per lo svolgimento delle ricerche o delle sperimentazioni.

ALLEGATI

All. 1 → *Schema tipo di contratto per attività di ricerca.*

All.2 → *Schema tipo di contratto per attività di sperimentazione clinica.*

All. 5 → *Prospetto dei costi per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/ formazione.*

All. 6 → *Prospetto di ripartizione del corrispettivo per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/ formazione.*

All. 13 → *Prospetto di ripartizione delle quote spettanti al personale che ha partecipato.*

ARTICOLO 6 – CONTRATTI CON L'UNIONE EUROPEA

1. Per i contratti con l'Unione Europea si applica la specifica normativa in materia e gli stessi sono stipulati sulla base degli appositi schemi tipo predisposti dalla Commissione Europea.
2. I contratti con l'Unione Europea sono di norma assimilabili ai contributi di ricerca di cui all'articolo 7.

ALLEGATI

All. 11 → *Prospetto di ripartizione per contributo di ricerca.*

ARTICOLO 7 – CONTRIBUTI DI RICERCA

1. Si intendono come contributi di ricerca le somme erogate da un ente pubblico o privato all'Ateneo o a sue strutture come aiuto finanziario per ricerche di tipo istituzionale, con il solo vincolo di fornire all'ente finanziatore un rapporto finale di ricerca, comprensivo di rendiconto finanziario, e di citare l'ente finanziatore nelle pubblicazioni sui risultati delle ricerche stesse. I contributi di ricerca così



Università degli Studi di Pavia

definiti, se non espressamente previsto, escludono l'erogazione di compensi al personale docente dell'Ateneo.

2. Tutti indistintamente i finanziamenti per la ricerca erogati dal MIUR, da altri Ministeri o enti pubblici, italiani, stranieri o comunitari, vanno considerati alla stregua dei contributi di ricerca; ad essi, salvo che sia vietato esplicitamente o non consentito dalla metodologia di rendicontazione (come nel caso del PRIN), si applica il prelievo della quota per spese generali dell'Ateneo di cui al comma successivo.
3. Sui contributi di ricerca, al netto delle spese di investimento, l'Amministrazione dell'Ateneo preleverà, a copertura delle spese generali, una quota del 5%, fatti salvi diversi limiti o divieti da parte dell'Ente finanziatore.

ALLEGATI

All. 11 → Prospetto di ripartizione per contributo di ricerca.

ARTICOLO 8 – CESSIONE DI RISULTATI DI RICERCA

Per cessione di risultati di ricerca si intende il trasferimento oneroso a soggetto esterno dei risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca, di cui l'Ateneo abbia la piena disponibilità. Nel caso di risultati brevettabili, alla cessione si devono applicare le norme contenute nel Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

ALLEGATI

All. 7 → Prospetto costi per attività di consulenza/cessione risultati di ricerca/formazione a titolo individuale.

All. 8 → Prospetto di ripartizione del corrispettivo per attività di consulenza/cessione risultati di ricerca/formazione a titolo individuale.

All. 14 → Norme e principi contenuti nel Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

ARTICOLO 9 – CONVENZIONI E CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

1. Le prestazioni di attività di formazione concernono la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione e a tirocini che impegnino personale dell'Ateneo ed eventualmente anche docenti esterni, utilizzando fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati, con o senza il contributo degli stessi destinatari della formazione, nonché ogni altra attività, avente per oggetto la didattica, che non rientri nell'attività istituzionale dell'Ateneo, come tale regolamentata.
2. Le prestazioni di cui al presente articolo non possono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività proprie dell'Ateneo, ovvero configurarsi in forme tali da nuocere all'immagine dell'Ateneo stesso.
3. Le prestazioni di cui al presente articolo sono fornite in base a programmi didattici elaborati dalla struttura od anche in base a convenzioni o contratti; l'attività di formazione può prevedere l'impegno individuale del o dei docenti coinvolti, la possibilità di svolgere l'attività presso strutture del terzo



Università degli Studi di Pavia

contraente ovvero l'utilizzazione di locali, mezzi, attrezzature dell'Ateneo e di altro personale dello stesso e/o di competenze esterne.

4. Qualora la prestazione consista in un programma di formazione, il programma stesso, comprendente la previsione delle entrate, delle spese e dell'utile, nonché le ipotesi di riparto dell'utile, deve essere approvato dall'organo collegiale della struttura, su proposta del docente responsabile; il consuntivo dell'attività e il riparto definitivo dell'utile deve anch'esso essere sottoposto all'approvazione dell'organo collegiale della struttura.

ALLEGATI

All. 4 → *Schema tipo di contratto per attività di formazione.*

All. 5 → *Prospetto dei costi per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/ formazione.*

All. 6 → *Prospetto di ripartizione del corrispettivo per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/ formazione.*

All. 7 → *Prospetto dei costi per attività di consulenza/cessione risultati di ricerca/ formazione a titolo individuale.*

All. 8 → *Prospetto di ripartizione del corrispettivo per attività di consulenza/cessione risultati di ricerca/formazione a titolo individuale.*

All. 13 → *Prospetto di ripartizione delle quote spettanti al personale che ha partecipato.*

ARTICOLO 10 – PRESTAZIONI SU COMMISSIONE

1. Le prestazioni su commissione comprendono le analisi, le prove, le tarature, le verifiche tecniche e i collaudi, nonché i connessi pareri ed interpretazioni, espressamente previsti in appositi tariffari approvati dagli organi competenti, inclusi quelli che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, consistenti in esperienze o in misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del terzo contraente. Le eventuali prestazioni su commissione non previste nei tariffari potranno essere concordate di volta in volta con il terzo contraente.
2. Questa attività, di norma, coinvolge locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo.

ALLEGATI

All. 9 → *Prospetto dei costi per prestazioni su commissione/da tariffario.*

All. 10 → *Prospetto di ripartizione di introiti su tariffario.*

All. 13 → *Prospetto di ripartizione delle quote spettanti al personale che ha partecipato.*

ARTICOLO 11 – PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE

1. 1. Nelle ipotesi di prestazioni mediche esterne rese da docenti universitari in regime di gestione diretta delle attività assistenziali strumentali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, ovvero in presenza di convenzione con Ente Ospedaliero che non contempli la possibilità di prestazioni in regime intramoenia e purché l'Ente Ospedaliero abbia espressamente autorizzato tale possibilità, le prestazioni sono regolate da appositi tariffari approvati dagli organi competenti.



Università degli Studi di Pavia

2. In relazione a queste prestazioni mediche esterne non si applica il comma 4 dell'art. 16 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12 – PERSONALE E STRUTTURE COINVOLTI

1. Ferma restando l'esigenza di garantire il corretto e puntuale adempimento dei doveri di ufficio, le attività di cui all'articolo 1 possono essere svolte da personale dipendente dall'Ateneo individualmente ovvero avvalendosi di strutture, attrezzature o di altro personale dipendente dall'Ateneo stesso. Per il personale tecnico-amministrativo trovano applicazione le norme di cui allo specifico Regolamento in materia.
2. La responsabilità delle attività è affidata a personale docente o, in presenza di adeguata motivazione, a personale tecnico e amministrativo afferente alle strutture interessate in possesso delle competenze necessarie.
3. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale dipendente dall'Ateneo, si può fare ricorso a soggetti estranei, limitatamente alla durata della convenzione o contratto o contributo di ricerca o di sperimentazione. In tal caso si potranno stipulare contratti di prestazione d'opera sulla base dello specifico Regolamento vigente.
4. In riferimento alle attività di cui agli articoli 5 e 7, se non diversamente previsto dai terzi contraenti, le strutture possono istituire borse di studio o di dottorato, assegni di ricerca o contratti di ricerca a tempo determinato, aventi ad oggetto attività di ricerca o di sperimentazione strettamente attinenti alla convenzione o contratto o contributo di ricerca o di sperimentazione, e limitatamente alla loro durata.
5. Le attività di cui all'articolo 1 possono richiedere prestazioni di strutture esterne all'Ateneo, sia per specifiche conoscenze e competenze, sia per particolari lavorazioni e prestazioni d'opera.

ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI DELIBERAZIONE PER CONVENZIONI, CONTRATTI E TARIFFARI

1. Le convenzioni quadro, di cui all'articolo 61, comma 1, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, aventi per oggetto le attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, sono stipulate dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'organo collegiale di riferimento della struttura interessata.
2. I contratti aventi per oggetto le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono stipulati dai responsabili delle strutture di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, previa delibera dell'organo collegiale di riferimento, e debbono essere formulati, di norma e salvo quanto previsto all'articolo 3, secondo gli schemi tipo approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. La delibera della struttura per l'approvazione dei contratti deve contenere i seguenti elementi:



Università degli Studi di Pavia

- a) oggetto e descrizione dell'attività;
 - b) soggetto terzo contraente e descrizione delle strutture, attrezzature, servizi e personale eventualmente messi a disposizione;
 - c) responsabile scientifico nell'ambito della struttura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2;
 - d) decorrenza, che non può essere anteriore alla data di stipulazione salva la ricorrenza di un giustificato motivo, debitamente illustrato;
 - e) termine di scadenza certo;
 - f) attestazione di conformità agli schemi tipo di cui al comma 2;
 - g) indicazione del corrispettivo erogato dal terzo contraente, con specificazione dell'IVA, se dovuta, e relative modalità di erogazione;
 - h) prospetto preventivo dei costi e dichiarazione di congruità del corrispettivo, determinati secondo le indicazioni dell'articolo 14;
 - i) prospetto preventivo di ripartizione del corrispettivo, con l'indicazione delle singole voci, determinate secondo le indicazioni dell'articolo 15.
4. A conclusione della prestazione, il responsabile scientifico dell'attività predispone il prospetto consuntivo dei costi e il prospetto consuntivo di ripartizione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 14, sottoponendoli all'approvazione del competente organo collegiale della struttura interessata. Eventuali sostanziali scostamenti dei prospetti consuntivi rispetto a quelli preventivi devono essere adeguatamente motivati.
5. Nel caso in cui il contratto proposto non rientri tra quelli indicati negli schemi tipo, o richieda deroghe rispetto a quanto stabilito, l'approvazione definitiva spetta al Consiglio di Amministrazione.
6. I dati relativi ai contratti attivi (titolo, tipologia, contraenti, importo) devono essere inseriti nel sistema informatico di contabilità mentre il prospetto dei costi e i relativi schemi di ripartizione devono essere inseriti negli appositi fogli excel predisposti dall'Ufficio dell'Amministrazione centrale competente e allo stesso inviati via posta elettronica, contestualmente al versamento degli importi dovuti.
7. Per le prestazioni su commissione a titolo oneroso, in luogo della stipula di un contratto è sufficiente la richiesta del terzo committente alla struttura interessata.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, la tariffa è approvata dall'organo collegiale di riferimento della struttura interessata con apposita delibera, che dovrà indicare il corrispettivo posto a carico del terzo contraente e la ripartizione dei proventi determinati secondo le indicazioni degli articoli 14 e 15 .

ARTICOLO 14 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. La determinazione del corrispettivo per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base del progetto predisposto dal responsabile scientifico dell'attività.
2. Il corrispettivo è determinato sulla base delle seguenti voci di costo:



Università degli Studi di Pavia

- a) tempo-uomo del personale dipendente, docente e tecnico-amministrativo, necessario per l'esecuzione della prestazione (distinto per ruolo e/o qualifica);
 - b) acquisto o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche, nonché loro manutenzione, in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione, con il limite del 50% del corrispettivo, salva eventuale diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) spese generali della struttura, compreso il materiale di consumo;
 - d) spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;
 - e) prestazioni di terzi, compreso l'utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni all'Ateneo;
 - f) costi per personale esterno impegnato nella ricerca sulla base dell'articolo 12, commi 3 e 4 (calcolati secondo l'importo indicato nell'allegato 12);
 - g) spese generali dell'Ateneo, valutate pari al 10% del totale delle voci a), c), d) ed e) nonché degli importi di cui al successivo comma 3.
3. Il corrispettivo deve ulteriormente prevedere, in misura non inferiore al 10% della voce a), utili derivanti dalla valorizzazione delle conoscenze e competenze scientifico-professionali dei partecipanti.
 4. Nella determinazione delle tariffe di cui all'articolo 10, vanno tenuti in debita considerazione i tariffari vigenti presso enti locali e territoriali, i tariffari vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari da enti pubblici e privati.
 5. L'organo collegiale della struttura, nell'approvare la proposta di convenzione o contratto, il corrispettivo ed il prospetto della sua ripartizione, formulati sulla base del progetto dell'attività, dovrà espressamente dichiarare di ritenere congruo il corrispettivo e che questo assicura la totale copertura dei costi relativi alle voci da b) a g) del precedente comma 2.
 6. I contratti stipulati dalle strutture potranno essere sottoposti a verifiche di congruità da parte della Commissione di cui all'articolo 18, in eventuale contraddittorio con il responsabile della struttura. In caso di accertata non congruità, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'Amministrazione modificherà la ripartizione del corrispettivo, rivalendosi sulle quote destinate alla struttura stessa.

ALLEGATI

All. 5 → *Prospetto dei costi per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/ formazione.*

All. 7 → *Prospetto dei costi per attività di consulenza/cessione risultati di ricerca/ formazione a titolo individuale.*

All. 12 → *Tabella dei costi per personale strutturato e per personale esterno di ricerca.*

ARTICOLO 15 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO

La ripartizione del corrispettivo, per tutte le attività di cui all'articolo 1, comma 1, con riferimento al precedente articolo 14, è effettuata nel seguente modo:



Università degli Studi di Pavia

- a) alla struttura, per la copertura delle spese dell'attività svolta, viene attribuita la somma corrispondente alle voci di costo da b) a f);
- b) all'Amministrazione dell'Ateneo viene corrisposto l'ammontare della voce g) del prospetto consuntivo dei costi;
- c) la quota disponibile, pari alla somma della voce a) e degli importi di cui al comma 3 dell'articolo 14, è obbligatoriamente ripartita come segue:
- aa) nei casi di attività di ricerca o di sperimentazione e di attività di formazione svolta avvalendosi di locali, mezzi e attrezzature dell'Ateneo e di prestazioni a tariffario:
- il 14% è attribuito al Fondo comune di Ateneo;
 - il restante 86%, su delibera della struttura, sentito il responsabile dell'attività, può essere destinato:
 - o al personale dipendente, docente e tecnico-amministrativo, partecipante all'attività (in misura comunque non inferiore al 10% della quota disponibile);
 - o al finanziamento di specifiche attività di ricerca indicate dal responsabile dell'attività;
 - o al finanziamento alla struttura;
- bb) nei casi di attività di consulenza, di cessione dei risultati di ricerca e di attività di formazione svolta a titolo individuale:
- il 7% è attribuito al Fondo comune di Ateneo;
 - almeno il 10% della somma residua è attribuito al finanziamento della struttura;
 - la somma restante, su delibera della struttura, sentito il responsabile dell'attività, può essere destinata:
 - o al personale dipendente, docente e tecnico-amministrativo, partecipante all'attività (in misura comunque non inferiore al 10% della quota disponibile);
 - o al finanziamento di specifiche attività di ricerca indicate dal responsabile dell'attività.

ALLEGATI

All. 6 → *Prospetto di ripartizione del corrispettivo per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/formazione.*

All. 8 → *Prospetto di ripartizione del corrispettivo per attività di consulenza/cessione risultati di ricerca/formazione a titolo individuale.*

ARTICOLO 16 – COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE

1. Salvo che nei casi dei contributi di ricerca e dei contratti con l'Unione Europea, la quota disponibile, definita nell'articolo 15, comma 1, lettera c), può essere destinata a compensare il personale dipendente, docente e tecnico-amministrativo. Essa è ripartita secondo quanto deliberato dall'organo collegiale della struttura, su proposta del responsabile dell'attività, in base al precedente articolo 15.
2. Nella ripartizione a favore del personale che ha partecipato alle attività si dovrà tener conto:



Università degli Studi di Pavia

- a) della qualifica e delle conoscenze e competenze scientifico-professionali dei partecipanti;
 - b) del tempo dedicato allo svolgimento dell'attività;
 - c) della responsabilità derivante dalla eventuale sottoscrizione della relazione finale o dei risultati delle prove svolte.
3. Una frazione pari ad un ventesimo del prelievo dell'Ateneo, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), è destinata al riparto tra il personale dell'Amministrazione centrale maggiormente impegnato nella gestione delle attività di cui al presente Regolamento.
 4. Nel caso in cui i compensi di cui al presente articolo superino per un singolo dipendente il 100% della retribuzione annua complessiva lorda, esclusi gli oneri a carico del datore di lavoro, sulla quota eccedente viene effettuata una ulteriore trattenuta del 20% a favore della struttura di appartenenza.
 5. La quota disponibile attribuita al Fondo comune di Ateneo viene ripartita in parti uguali tra il personale tecnico-amministrativo non direttamente coinvolto nelle attività di cui al presente regolamento. Il compenso spettante verrà conteggiato e corrisposto annualmente e sarà commisurato alla effettiva presenza in servizio del dipendente. Al personale tecnico-amministrativo che, pur partecipando alla ripartizione della quota assegnata alla struttura, non raggiunga la misura minima spettante al personale che partecipa alla ripartizione del Fondo comune d'Ateneo, verrà corrisposta a conguaglio, a fine anno, la differenza positiva tra quanto percepito e quanto spettante al su indicato personale.

ALLEGATI

All. 13 → Prospetto di ripartizione delle quote spettanti al personale che ha partecipato.

ARTICOLO 17 – SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E TUTELA ASSICURATIVA

1. Nel contratto devono essere indicati espressamente gli obblighi spettanti ai contraenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 26 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 10 d.m. 5 agosto 1998, n. 363, nonché quelli connessi alla tutela assicurativa, di cui all'Allegato 15.
2. Per quanto riguarda l'Università, il responsabile di struttura sorveglia affinché il responsabile scientifico, individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del presente Regolamento, provveda a garantire la sicurezza e salute dei soggetti coinvolti nell'ambito del contratto, anche attraverso il coordinamento della sicurezza previsto dall'articolo 26 D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli appalti, contratti d'opera e di somministrazione. Il suddetto responsabile, salvo diversa individuazione adottata dall'organo collegiale, di cui al medesimo articolo 12, comma 2, del presente Regolamento, assume le funzioni di responsabile delle attività, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.



Università degli Studi di Pavia

3. Eventuali disposizioni di dettaglio dovranno essere esplicitamente indicate nel contratto e sottoposte al parere preventivo degli uffici competenti dell'Università degli Studi di Pavia (Area Ambiente e Sicurezza, Area Finanza, Contabilità e Controllo, Area Servizi Generali, Patrimoniali e Logistici, Divisione Affari Legali, Convenzioni di Ateneo e Contenzioso, Centro per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico).

ALLEGATI

All. 15 → *Tutela assicurativa.*

ARTICOLO 18 – ENTRATA IN VIGORE

Una Commissione consultiva, nominata dal Rettore, è istituita per fornire pareri in merito all'applicazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009, previa pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e con adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Ateneo stesso, e sarà sottoposto a verifica entro il 1° gennaio 2010.

Alla data della sua entrata in vigore, il presente Regolamento e tutti gli allegati, sostituiscono interamente il precedente Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2008.

2. Gli incarichi già autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento decorrente dal 1° gennaio 2008, in quanto compatibili con il regime a tempo pieno, mantengono validità fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla loro autorizzazione.

— • —

Elenco allegati

Il presente Regolamento si compone dei seguenti allegati:

- 1) schema tipo di contratto per attività di ricerca;
- 2) schema tipo di contratto per attività di sperimentazione clinica;
- 3) schema tipo di contratto per attività di consulenza;
- 4) schema tipo di contratto per attività di formazione;
- 5) prospetto dei costi per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/ formazione;
- 6) prospetto di ripartizione del corrispettivo per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/ formazione;
- 7) prospetto dei costi per attività di consulenza/cessione risultati di ricerca/formazione a titolo individuale;
- 8) prospetto di ripartizione del corrispettivo per attività di consulenza/cessione risultati di ricerca/formazione a titolo individuale;



Università degli Studi di Pavia

- 9) prospetto dei costi per prestazioni su commissione/da tariffario;
- 10) prospetto di ripartizione di introiti su tariffario;
- 11) prospetto di ripartizione per contributo di ricerca;
- 12) tabella dei costi per personale strutturato e per personale esterno di ricerca;
- 13) prospetto di ripartizione delle quote spettanti al personale che ha partecipato alle attività di ricerca;
- 14) norme e principi contenuti nel Regolamento di Ateneo in materia di brevetti;
- 15) tutela assicurativa.